

**Edizione di mercoledì 1 febbraio 2017**

## **ADEMPIMENTI**

**Riaperto l'accatastamento dei fabbricati rurali**

di **Luigi Scappini**

## **BILANCIO**

**Cancellazione di crediti dal bilancio: identificazione e fattispecie**

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

## **ACCERTAMENTO**

**Imposta di registro: cessione di quote non riqualeficabile**

di **Lucia Recchioni**

## **IVA**

**Chiarito il trattamento IVA delle commissioni di delega**

di **Marco Bargagli**

## **LAVORO E PREVIDENZA**

**Contributi INPS 2017 per artigiani e commercianti**

di **Alessandro Bonuzzi**

## ADEMPIMENTI

---

### ***Riaperto l'accatastamento dei fabbricati rurali***

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle Entrate, con un [comunicato stampa del 16 gennaio 2017](#), ha riparto i giochi per l'**accatastamento** dei **fabbricati rurali**, tipologia immobiliare che pare non trovare pace, in quanto, la possibilità di regolarizzare la posizione in catasto, aveva avuto uno spazio temporale non indifferente, chiusosi lo scorso 30 novembre 2012.

L'Agenzia, infatti, ha reso noto che, poiché **sussistono** ancora **fabbricati** che **non** risultano **regolarmente accatastati**, i relativi **proprietari**, nei prossimi giorni riceveranno una **comunicazione** in cui verranno **invitati** a **sanare** tale irregolarità, potendo fruire del ravvedimento operoso e quindi limitando l'impatto sanzionatorio ordinariamente previsto.

Il comunicato informa come l'**elenco** dei fabbricati rurali da censire è consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), seguendo il percorso: *Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali*.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo brevemente l'accatastamento dei fabbricati rurali, che trovano una loro **definizione** compiuta con l'[articolo 9, comma 1, D.L. 557/1993](#), norma introdotta dal Legislatore con lo scopo di "*realizzare, da subito, un inventario completo e uniforme dell'intero patrimonio edilizio nazionale*", obiettivo sicuramente ambizioso per quanto concerne un comparto, quale quello **agricolo**, di difficile controllo, in ragione anche dell'estensione e delle caratteristiche del territorio da censire.

In seguito, nel tempo si sono **susseguiti** vari **interventi normativi** che si sono **stratificati**, quali quelli contenuti **D.P.R. 139/1998** che ha introdotto la **distinzione** fra fabbricati **rurali abitativi** e **strumentali** e la conseguente **categoria catastale** speciale **D/10** riservata ai soli fabbricati strumentali, per funzioni produttive connesse alle attività agricole, o ancora l'[articolo 2, comma 37, D.L. 262/2006](#) in materia di immobili **abitativi**.

In seguito, l'[articolo 13, comma 14 bis, D.L. 201/2011](#) (il cd. Decreto salva Italia) ha dato la **possibilità** di presentare, da parte dei **proprietari** di immobili, le **domande** per richiedere la **variazione** di **categoria** catastale ai fini del **riconoscimento** della **ruralità**, mantenendo sia la propria categoria catastale, sia la connessa rendita. A tal fine è stato **emanato** il **D.M. 14 settembre 2011** con cui sono state definite le modalità operative.

Successivamente è intervenuto il **D.M. 26 luglio 2012** a seguito del quale è stato previsto che ai **fabbricati rurali**, abitativi e strumentali, viene attribuito il **classamento**, in base alle **regole ordinarie**. Inoltre, per quanto riguarda i fabbricati **strumentali**, **non** accatastati in **D/10**, è

prevista una **specifica annotazione**.

In ragione di quanto detto, si rileva come si è assistito a un **cambio di indirizzo**, evidenziato anche dall'allora Agenzia del Territorio con la [circolare 2/T/2012](#), a commento delle previsioni ministeriali.

In particolare la circolare specifica come le **domande** vengono presentate con il **fine**, non dell'attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10, ma del **riconoscimento della ruralità**, che avviene per mezzo di una **specifica annotazione** nel catasto.

Nonostante questa finestra concessa dal Legislatore, in ragione del comunicato stampa del 16 gennaio 2017, pare che siano presenti ancora numerose situazioni **irregolari**, ed è per questo che l'Agenzia delle Entrate, ricorda come sia possibile procedere, alla **regolarizzazione fruendo** dell'istituto del **ravvedimento operoso**, con un consistente **abbattimento** delle **sanzioni** previste che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro a un importo di 172 euro (pari ad 1/6 del minimo).

Da ultimo si ricorda come **non tutti** gli immobili devono essere **censiti** in Catasto, infatti, l'[articolo 3, D.M. 28/1998](#) **esclude** dall'obbligo di dichiarazione al Catasto dei fabbricati le seguenti costruzioni censite al catasto dei terreni:

- manufatti con **superficie coperta inferiore** a 8 ;
- **serre** adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- **vasche** per l'**acquacoltura** o di **accumulo** per l'irrigazione dei terreni;
- **manufatti isolati privi di copertura**;
- **tettoie, porcili, pollai**, casotti, **concimaie**, **pozzi** e simili, di **altezza utile inferiore a 1,80** e di **volumetria inferiore a 150 m<sup>3</sup>**;
- **manufatti precari**, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- **fabbricati** che presentano un accentuato livello di degrado (**collabenti**).

In merito a tale ultima categoria di immobili, si ricorda come l'Agenzia delle Entrate, con la **nota** direttoriale del **30 luglio 2013**, protocollo **n. 29440**, ha avuto modo di precisare che l'aggiornamento degli atti catastali, e quindi l'accatastamento, è una **facoltà** e non un **obbligo** che, aggiungiamo noi, ha ripercussioni da un punto di vista strettamente fiscale e quindi è rimesso alla valutazione del proprietario e soprattutto alle analisi delle relative conseguenze in termini di carico fiscale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## BILANCIO

---

### ***Cancellazione di crediti dal bilancio: identificazione e fattispecie***

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Sovente, nelle realtà aziendali, si presentano situazioni nelle quali è opportuno procedere con **l'eliminazione di un credito dal bilancio**. Il principio contabile OIC 15, nella versione aggiornata di dicembre 2016, specifica quando è possibile effettuare **l'annullamento della voce** in questione, ovverosia nei casi di **estinzione e cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi** relativi al credito considerato. La stessa, pertanto, in base alle disposizioni analizzate deve rimanere iscritta qualora:

- non si **estinguano i diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito; o
- non avvenga **il trasferimento della titolarità dei diritti contrattuali** sui flussi finanziari connessi e tutti i rischi collegati al credito non siano sostanzialmente spostati in capo al cessionario.

Affinché si verifichi l'estinzione dei diritti contrattuali e la cancellazione abbia efficacia, è opportuno che sopraggiunga un evento tale per cui **si esaurisca il diritto** a pretendere degli **importi di disponibilità liquide dai clienti**, il quale, a titolo esemplificativo, può configurarsi:

- in un pagamento;
- nella prescrizione;
- in una transazione;
- nella rinuncia al credito;
- in rettifiche della fatturazione.

In presenza di una **cessione avvenuta in assenza del contestuale passaggio di tutti i rischi** in capo al cessionario, il documento citato denota il fine ultimo della disposizione, ovvero *“una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito”*.

È necessario, pertanto, considerare tutti gli aspetti inerenti il trasferimento dei rischi, ovverosia le **clausole contrattuali** presenti, tra le quali, ad esempio, si annovera la sussistenza di possibili **commissioni, franchigie e penali** causate da un mancato pagamento. Altresì, è bene valutare l'esistenza di eventuali **obblighi di riacquisto** nel caso si manifestino determinate circostanze.

Dal punto di vista contabile, il credito che permane nel bilancio, a seguito del mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi, deve essere sottoposto, per quanto riguarda **la connessa valutazione**, alla disciplina dell'OIC 15. I costi correlati a tale operazione, secondo il principio citato, si configurano in interessi, commissioni da versare al cessionario e sono

segnalati con indicazione specifica nel conto economico.

Se lo spostamento sostanziale di tutti i rischi è avvenuto in capo al cessionario, ma tuttavia permangono ancora dei **rischi minimali** in capo al cedente, per gli stessi dovrà essere effettuato **un apposito accantonamento**, in presenza di condizioni correttamente riconducibili all'OIC 31 sui fondi per rischi e oneri.

Qualora invece si verifichi il trasferimento sostanziale di tutti i rischi con conseguente cancellazione del credito, si provvede a indicare nella **voce B14 del conto economico** – ad eccezione dei casi in cui dal contratto discendano componenti economiche di diversa natura – una **perdita su crediti**, generata dalla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione.

In riferimento alla **completa disciplina** dell'estinzione del credito, l'appendice A del principio, denominata "*principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile*", illustra alcune delle fattispecie che causano la **mancata cancellazione**, configurabili in:

- cambiali girate all'incasso;
- **cessioni pro-solvendo** e **cessioni pro-soluto** nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- **cartolarizzazioni** nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- **ricevute bancarie** e mandato all'incasso;
- cessione a scopo di garanzia;
- pegno di crediti.

Viceversa, **l'annullamento della voce** si effettua quando la società si trova in presenza di:

- **conferimento** del credito;
- **vendita** del credito e *factoring* con cessione *pro-soluto*, ove vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- ***datio in solutum***;
- cartolarizzazioni nelle quali si produca il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## ACCERTAMENTO

---

### ***Imposta di registro: cessione di quote non riqualficabile***

di **Lucia Recchioni**

Il contribuente **può legittimamente scegliere** a quale **schema negoziale** tipico far riferimento, e applicare, conseguentemente, la prevista disciplina in tema di **imposta di registro**, anche se l'atto, **da un punto di vista economico**, ha i **medesimi effetti** di un altro contratto tipico.

Dall'altra parte, l'Amministrazione **non può riqualficare lo schema negoziale**, limitandosi a valorizzare un **collegamento funzionale** tra gli atti tale da comportare un diverso **effetto giuridico finale** delle operazioni compiute.

È questo quanto chiarito dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 2054 del 27.01.2017**.

-

#### **Il caso**

Nell'ottobre 2005 venivano costituite due società, in ognuna delle quali una S.p.A. **conferiva un ramo d'azienda**.

Successivamente, la società conferente **cedeva** a soggetti terzi **la sue quote** nelle due neocostituite società.

L'Agenzia delle Entrate, sostenendo che gli atti negoziali erano stati posti in essere al solo scopo di cedere i due rami d'azienda, **riqualificava e liquidava** una maggiore **imposta di registro**.

Considerato che gli atti di **conferimento di azienda** e di **cessione di quote** scontano l'imposta di registro in **misura fissa**, al contrario della **cessione di azienda**, per la quale è invece prevista l'imposta di registro in **misura proporzionale**, veniva quindi liquidata una **maggiore imposta** pari ad euro 274.089,00 e 292.932,62 euro, oltre interessi.

In altre parole, l'Amministrazione finanziaria aveva ricondotto ad unità una **pluralità di atti** (conferimento d'azienda e successiva cessione di quote) tassandone **l'effetto finale** (cessione di ramo d'azienda), ai sensi dell'articolo 20 D.P.R. 131/1986.

Si costituivano le società, sostenendo che l'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), secondo unanime giurisprudenza e dottrina, consente esclusivamente di applicare l'imposta di registro in relazione allo **schema giuridico** che l'atto è **idoneo a produrre, indipendentemente** dalla



**denominazione** indicata dalle parti.

Trascende invece dall'ambito di applicazione del citato articolo 20 la possibilità di tassare l'atto ai fini dell'imposta di registro **travalicando** lo **schema negoziale** nel quale risulta inquadrabile, individuando un diverso **"effetto economico"**.

È quindi **preclusa** all'Amministrazione la possibilità di richiamare un **"effetto giuridico unitario"** dell'operazione.

-

### La pronuncia

La Corte di Cassazione si sofferma preliminarmente sulla portata giuridica dell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#), chiarendo che esso impone di *"privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici"* degli atti, **rispetto al titolo** e alla **forma apparente** degli stessi.

Tuttavia la Suprema Corte esclude, nel caso di specie, l'applicazione del richiamato articolo, sostenendo che, se da un lato **l'Amministrazione non è tenuta ad accogliere acriticamente la "forma apparente"** di un atto, dall'altro la stessa **non può "travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile"**.

È da **escludere** quindi che l'Agenzia delle Entrate possa riliquidare l'imposta di registro richiamando un presunto diverso **effetto economico** dell'atto, accomunando negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si intendono realizzare.

-

### L'analisi

Si ritiene opportuno precisare che, con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione **non esclude**, automaticamente, **qualsiasi forma di elusione** conseguente alla "manipolazione" degli schemi contrattuali classici, riconoscendo, *ex se*, la veste giuridica di qualsiasi operazione.

Valorizza, invece, la **facoltà** in capo al **contribuente** di **scegliere legittimamente un tipo negoziale** in luogo di un altro, impedendo all'Amministrazione finanziaria di "costruire" una nuova fattispecie imponibile, diversa quella giuridicamente esistente tra le parti, fondandola esclusivamente sul presunto **medesimo effetto economico**.

La pronuncia appare poi essere particolarmente rilevante, soprattutto se si considera che, nell'ambito della disciplina sull'abuso del diritto, è l'**Amministrazione finanziaria** a dover **provare il disegno elusivo**: quest'ultima, quindi, **non potrà limitarsi** ad invocare un **collegamento funzionale** tra i diversi atti, accomunando strumenti giuridici che, pur conducendo ad un **medesimo risultato** dal punto di vista economico, sono comunque

**intrinsecamente diversi.**

-

### **Lo studio del notariato**

La pronuncia aderisce alle conclusioni dello **Studio n. 170-2011/T** del **Consiglio Nazionale del Notariato** con il quale ci si era già soffermati sulla **riqualificabilità**, come **cessione di azienda**, della **cessione dell'intero capitale** di una S.r.l..

Lo Studio in commento, oltre ad **escludere** la configurabilità dell'**abuso del diritto**, sostiene altresì che la **riqualificazione** della cessione di quote non può trovare il suo fondamento **nemmeno** nell'[articolo 20 D.P.R. 131/1986](#).

Viene infatti dimostrato che, se da un punto di vista **economico**, il risultato è il **medesimo** (in quanto, in entrambi i casi, si monetizza il complesso dei beni aziendali), dal punto di vista **giuridico** gli effetti sono completamente **diversi**.

Si richiamano, pertanto, a titolo di mero esempio, i differenti regimi in tema di **iscrizione in bilancio** e determinazione delle **plus/minusvalenze**, nonché le diverse norme applicabili in materia di **concorrenza** e di **responsabilità** derivanti dalla passata gestione aziendale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI** ▶▶

Roma Verona

## IVA

---

### ***Chiarito il trattamento IVA delle commissioni di delega***

di **Marco Bargagli**

La suprema **Corte di Cassazione**, nella [sentenza n. 22429 del 4 novembre 2016](#) si è **definitivamente pronunciata**, in sede di **legittimità**, ritenendo possibile applicare il **regime di esenzione IVA** (ex [articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972](#)) alle **commissioni di delega** percepite nell'ambito dei **contratti di coassicurazione**. Il recente chiarimento espresso da parte del **giudice di legittimità** era **molto atteso tra gli operatori economici** in quanto, in passato, la **giurisprudenza di merito** aveva assunto un **orientamento non sempre univoco**. In particolare, in alcune sentenze i **giudici tributari aditi** ritenevano le **commissioni di delega esenti IVA** mentre, in altre decisioni, le operazioni poste in essere erano state **considerate rilevanti** ai fini dell'applicazione del tributo.

Come noto [l'articolo 3, primo comma, del D.P.R. 633/1972](#) prevede che costituiscono **prestazioni di servizi** (imponibili IVA) **le prestazioni verso corrispettivo** dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da **obbligazioni di fare, di non fare e di permettere** quale ne sia la fonte.

Di contro, sono **esenti IVA**, ex [articolo 10, primo comma, n. 2](#)) del decreto IVA, le **operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio**.

Prima di illustrare i **profili ermeneutici** espressi dalla suprema Corte, occorre premettere che il **contratto di coassicurazione** è definito come un **negozio giuridico** stipulato fra più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio.

Sul punto, [l'articolo 1911 del codice civile](#), prevede espressamente che: *“qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”*.

Quindi, il **predetto schema negoziale** viene **generalmente utilizzato** dai vari operatori economici quando il **rischio assicurato** ha un **valore economico molto elevato** e, per tale motivo, si rende necessario **compartecipare** al rischio dell'eventuale **risarcimento del danno**.

In tale ambito, con la **clausola di delega**, viene affidato ad un solo soggetto il compimento – nell'interesse anche delle altre **compagnie di assicurazione** – di una **serie di prestazioni di servizio** riconducibili all'intero rapporto assicurativo.

In buona sostanza, il **soggetto delegato** potrà svolgere **una serie di atti di interesse comune**

quali ad esempio **riscuotere i premi**, mantenere i **contatti con il cliente**, **gestire i flussi comunicativi**, provvedere alla **liquidazione del sinistro** ed al **pagamento dell'indennizzo** previsto contrattualmente.

Tali prestazioni vengono remunerate con il **versamento di un compenso** denominato "**commissione di delega**", per il quale si pone il problema di individuare il **corretto trattamento fiscale ai fini IVA**.

In merito, la Corte di Cassazione ha sancito che, alle **commissioni di delega percepite** nell'ambito di un contratto di coassicurazione, spetta l'**esenzione IVA**.

La citata [sentenza n. 22429/2016](#), nel suo approccio interpretativo, prende spunto dalla **giurisprudenza comunitaria** (cfr. sentenze 5 giugno 1997, causa C-2/95; 13 dicembre 2001, causa C-235/00; 28 luglio 2011, causa C-350-10; 17 marzo 2016, causa C- 40/15) la quale ha affermato il seguente **principio giuridico**: "*un'operazione di assicurazione implica, per sua natura, che esista un **rapporto contrattuale** tra il prestatario del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall'assicurazione, ossia l'assicurato*", mentre l'espressione "**prestazioni di servizi relative a operazioni di assicurazione**" costituisce una **nozione sufficientemente ampia** tale da considerare **diverse prestazioni** che concorrono alla realizzazione di operazioni di assicurazione, ivi compresa la **liquidazione di sinistri**, che risulta una **parte essenziale** delle medesime operazioni.

Sulla base di tale **solco interpretativo**, la Corte di Cassazione ha sancito che il **regime di esenzione IVA** contemplato dall'[articolo 10, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 633/1972](#), previsto per le "**operazioni di assicurazione**" deve intendersi riferito anche alla **pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo** sotto il profilo economico, a **condizione che il prestatore di servizi** si impegni nei confronti dell'assicurato a garantire a quest'ultimo la **copertura di un rischio** e sia **vincolato all'assicurato da un rapporto contrattuale**.

Tale principio, prosegue la Corte, si applica anche quando il **contratto assicurativo** sia stato concluso in coassicurazione con una **pluralità dei soggetti** obbligati **pro-quota** alla copertura del rischio dell'assicurato e uno dei coassicuratori sia stato delegato dagli altri **alla gestione** ed all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Infatti, concludono i giudici, la **regolamentazione dei rapporti interni tra coassicuratori**, mediante la c.d. **clausola di delega** e le correlate **modalità di esecuzione dei compiti delegati**, non ha incidenza sulla nozione di "operazione di assicurazione", così come definita sul piano fiscale dalla normativa comunitaria e dalla **elaborazione giurisprudenziale** espressa da parte della Corte di Giustizia Europea.

In definitiva, la recente **sentenza di legittimità** si pone in linea con l'**orientamento maggioritario** declinato da parte della **giurisprudenza di merito**, che in passato si era espressa a favore dell'esenzione dell'IVA delle commissioni di delega, in quanto i **compensi vengono percepiti** per lo svolgimento di **attività essenziali, necessarie ed indispensabili** per la **corretta**

**esecuzione del rapporto assicurativo.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



## LAVORO E PREVIDENZA

---

### ***Contributi INPS 2017 per artigiani e commercianti***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione per l'anno 2017 ai fini del calcolo del **contributo IVS** dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane **invariato** rispetto all'anno 2016 ed è pari a **15.548 euro**.

Lo ha reso noto l'**INPS** con la [circolare n. 22](#) di ieri.

La **conferma** della soglia dell'anno precedente trova giustificazione nel fatto che la **variazione percentuale** nell'**indice dei prezzi** al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 ed il periodo gennaio 2016-dicembre 2016, è stata comunicata dall'ISTAT in misura pari al **-0,1%**.

Pertanto, atteso che le **aliquote** per il 2017 sono fissate:

- per la **generalità dei contribuenti**, al 23,55% per gli artigiani e al 23,64% per i commercianti,
- per i **coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni**, al 20,55% per gli artigiani e al 20,64% per i commercianti,

il contributo calcolato sul **reddito minimale** per il 2017 ammonta:

- per la **generalità dei contribuenti**, a 3.668,99 euro (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.682,99 euro (3.682,99 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti;
- per i **coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni**, a 3.202,55 euro (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) per gli artigiani e a 3.216,55 euro (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) per i commercianti.

La circolare poi fornisce alcune precisazioni anche in relazione alla contribuzione IVS 2017 sul **reddito eccedente il minimale** precisando che:

- essa è dovuta sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017 per la quota eccedente il minimale in base alle citate aliquote e fino al limite della **prima fascia di retribuzione annua pensionabile** pari, per quest'anno, a **46.123,00 euro**;
- per i **redditi superiori** a 46.123,00 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale.

Quindi, le **aliquote contributive 2017** sono determinate così come indicate nella seguente

tabella.

|  | Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti |
|--|----------------------|-----------|--------------|
| <b>Titolari di qualunque età e coadiuvanti/<br/>coadiutori di età superiore ai 21 anni</b> | Fino a 46.123,00     | 23,55%    | 23,64%       |
|  | Da 46.123,00         | 24,55%    | 24,64%       |
| <b>Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai<br/>21 anni</b>                          | Fino a 46.123,00     | 20,55%    | 20,64%       |
|  | Da 46.123,00         | 21,55%    | 21,64%       |

La quota di **reddito eccedente** il limite della **prima fascia di retribuzione annua pensionabile** (46.123,00 euro) rileva, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai **due terzi** del limite stesso.

Pertanto, il **massimale di reddito annuo 2017** entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872,00 euro (46.123,00 + 30.749,00).

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti **iscritti** alla Gestione con decorrenza **anteriore** all'**1.1.1996** o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Diversamente, per i lavoratori **privi di anzianità contributiva** al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2017, ad 100.324,00 euro (peraltro non frazionabile in ragione mensile).

Per quanto riguarda i **termini di versamento**, si ricorda che le scadenze sono fissate:

- al **16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017** e **16 febbraio 2018**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i **termini previsti per il pagamento dell'Irpef** in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto 2017 e secondo acconto 2017 nonché di **saldo 2016**.

Infatti, quando la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è **inferiore** a quanto dovuto sulla totalità dei **redditi d'impresa** realizzati, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere, appunto, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*